



CORTE DEI CONTI
09.07.10 003153
CONTROLLO
MINISTERI, ISTITUZIONI

Il Ministro della Difesa
di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTE le leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, n. 1015, 4 gennaio 1937, n. 35, 19 maggio 1939, n. 894, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché della Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;

VISTO il regio decreto 19 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1931, registro 35, Ministero della guerra, foglio n. 41, e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 1712 del 1930;

VISTI il regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e la legge 2 giugno 1936, n. 1226, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito e della Cassa sottufficiali della Marina militare;

VISTO il regio decreto 27 novembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1933, registro 36, Ministero della guerra, foglio n. 63, e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 1890 del 1933;

VISTO il regio decreto 14 febbraio 1935, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1935, e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 1015 del 1934;

VISTO il regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2353, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 731, concernente erogazione di prestiti da parte del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito;

VISTO il regio decreto 7 agosto 1936, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 2 ottobre 1936, e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 1226 del 1936;

VISTO il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2616 e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 35 del 1937;

VISTA la legge 9 maggio 1940, n. 371 e successive modificazioni, concernente l'autorizzazione alla Cassa ufficiali dell'Esercito a corrispondere anche un assegno speciale;

VISTO il regio decreto 6 giugno 1940, n. 1220 e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 894 del 1939;

VISTO il regio decreto 15 maggio 1941, n. 611 e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 371 del 1940;

VISTA la legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

VISTA la legge 5 luglio 1965, n. 814, concernente l'aumento del contributo e dell'indennità supplementare o del premio di previdenza delle Casse ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito;

VISTA la legge 27 dicembre 1988, n. 557, concernente l'iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e, in particolare, l'articolo 2, che stabilisce due distinte gestioni: una per i sottufficiali, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, e una per gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma stessa;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, concernente la gestione da parte della Cassa ufficiali dell'Esercito del Fondo previdenziale integrativo ufficiali Esercito, costituito dalla fusione dei patrimoni afferenti l'indennità supplementare e l'assegno speciale, di cui, rispettivamente alle leggi n. 1712 del 1930 e n. 371 del 1940;

VISTO il regolamento sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modificazioni, a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni, concernente regolamento sulle attribuzioni dei vertici militari, in attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25.

VISTO il regolamento recante organizzazione del Ministero della difesa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, a norma dell'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il regolamento recante il riordino per accorpamento delle casse militari, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'articolo 8, che prevede l'adozione di istruzioni tecnico-applicative per l'armonizzazione dei procedimenti di attuazione del regolamento stesso;

DECRETA

ART. 1

(Adozione delle istruzioni tecnico-applicative)

1. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211, sono adottate le annesse istruzioni tecnico-applicative per l'armonizzazione dei procedimenti di attuazione del regolamento stesso, che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1 LUG. 2010

IL MINISTRO DELLA DIFESA



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE
DIREZIONE GENERALE DELLO STATO
UFFICIO DEL VICE DIRETTORE GENERALE
10162
6/7/2010
DIREZIONE GENERALE DEL BILANCIO
DOTT. MAURO PASTENA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



MINISTERI ISTITUZIONALI

Difesa

Reg. CO ALTA CORTE DEI CONTI

Ad. 23 LUG. 2010

33

**ISTRUZIONI TECNICO-APPLICATIVE PER L'ARMONIZZAZIONE
DEI PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
CONCERNENTE IL RIORDINO DELLE CASSE MILITARI**

(d.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211)

CAPO I

PREMESSA, FONTI GIURIDICHE, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. PREMESSA

- 1.1 L'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211, recante il riordino delle casse militari a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di seguito indicato "regolamento", dispone l'adozione di istruzioni tecnico-applicative per l'armonizzazione dei procedimenti di attuazione delle disposizioni introdotte.
- 1.2 L'intervento del regolamento è limitato allo stretto profilo soggettivo o organizzatorio, attraverso l'accorpamento in una sola unità strutturale delle previdenti sei casse militari, deputate alla gestione dei sette fondi previdenziali di categoria del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, al fine di ridurre il numero dei relativi organi, nonché di razionalizzare le strutture del Ministero della difesa preposte al loro funzionamento, mantenendo tuttavia l'amministrazione separata delle diverse entità previdenziali e la tenuta di distinte evidenze contabili per i singoli istituti, come espressione dell'autonomia patrimoniale e previdenziale di ciascuno di essi.
- 1.3 Gli incarichi negli organi della cassa non rivestono carattere esclusivo. Il personale vi opera come compito accessorio rispetto all'attività di servizio primaria, svolta in qualità di appartenente alle Forze armate ovvero di altra Amministrazione od Organo di controllo.
- 1.4 Sotto il profilo oggettivo, quindi, le fonti giuridiche originarie che regolano i singoli fondi previdenziali e quelle che ne hanno adeguato nel tempo la disciplina (vds. successivo cap. 2) non risultano sostanzialmente incise dal regolamento, bensì derogate limitatamente alle norme relative agli aspetti strutturali e di conduzione gestionale. Restano salve, in tal modo, la disciplina in materia di iscrizione, contribuzione ed erogazione delle prestazioni

istituzionali, nonché l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo di categoria.

- 1.5 In relazione a quanto precede, le presenti istruzioni sono volte ad armonizzare i soli profili funzionali e procedurali degli organi amministrativi, di gestione e di controllo della nuova Cassa di previdenza delle Forze armate, in aderenza alle norme sostanziali regolatrici dei singoli fondi previdenziali, ovvero nei limiti delle innovazioni ordinamentali introdotte dal regolamento, secondo principi di economicità nell'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

2. FONTI GIURIDICHE

- 2.1 Il quadro normativo vigente, come sopra parzialmente derogato dal regolamento, è costituito da disposizioni primarie, concernenti l'istituzione e la disciplina delle originarie casse militari, e successive modificazioni, nonché da quelle regolamentari riguardanti i relativi aspetti attuativi.
- 2.2 Disposizioni primarie: leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, n. 1015, 4 gennaio 1937, n. 35, 19 maggio 1939, n. 894, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, istituzione e disciplina delle Casse ufficiali dell'Esercito (e Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché della Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare; regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e legge 2 giugno 1936, n. 1226, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito (e dell'Arma dei carabinieri) - F.P.S. e della Cassa sottufficiali della Marina militare; regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2353, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 731, concernente erogazione di prestiti da parte del F.P.S.; legge 9 maggio 1940, n. 371 e successive modificazioni, concernente l'autorizzazione alla Cassa ufficiali dell'Esercito a corrispondere anche un assegno speciale; legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; legge 4 marzo 1958, n. 168, concernente modifiche alla citata legge n. 371 del 1940 sull'assegno speciale; legge 5 luglio 1965, n. 814, concernente l'aumento del contributo e dell'indennità supplementare o del premio di previdenza delle Casse ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché del F.P.S.; legge 27 dicembre 1988, n. 557, concernente l'iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al F.P.S.; decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, concernente la fusione dei

patrimoni afferenti l'indennità supplementare e l'assegno speciale di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 1712 del 1930 e n. 371 del 1940.

2.3 Disposizioni regolamentari, concernenti attuazione delle disposizioni primarie di cui al para. 2.2: regio decreto 19 novembre 1931 (attuazione della legge n. 1712 del 1930); regio decreto 27 novembre 1933 (attuazione del R.D.L. n. 930 del 1933); regio decreto 14 febbraio 1935 (attuazione della legge n. 1015 del 1934); regio decreto 7 agosto 1936 (attuazione della legge n. 1226 del 1936); regio decreto 25 novembre 1937, n. 2616 (attuazione della legge n. 35 del 1937); regio decreto 6 giugno 1940, n. 1220 (attuazione della legge n. 894 del 1939); regio decreto 15 maggio 1941, n. 611 (attuazione della legge n. 371 del 1940).

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 L'applicazione delle presenti istruzioni è limitata agli effetti funzionali conseguenti all'unificazione dei precedenti organi e uffici amministrativi di supporto, alla tenuta contabile e al controllo delle casse originarie, nonché alla riduzione a unitarietà dei criteri di gestione dei singoli fondi previdenziali, fermi restando limiti e vincoli posti dalle vigenti disposizioni sostanziali, primarie e secondarie, non derogate dal regolamento.

4. DEFINIZIONI

4.1 Ai fini delle presenti istruzioni, s'intende per:

- a) "regolamento", il citato regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 2009, recante il riordino delle casse militari;
- b) "cassa", la Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 2 del regolamento;
- c) "consiglio", il consiglio di amministrazione della cassa, di cui all'articolo 4 del regolamento;
- d) "presidente", il presidente della cassa e del relativo consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 5 del regolamento;
- e) "collegio", il collegio dei revisori della cassa, di cui all'articolo 6 del regolamento;
- f) "ufficio di gestione", l'ufficio di gestione della cassa, di cui all'articolo 7 del regolamento;
- g) "trattamenti previdenziali", le indennità supplementari, i premi di previdenza, l'assegno speciale di cui alla let. h), spettanti al personale

militare già iscritto d'ufficio alle singole casse militari, nonché eventuali prestiti o sussidi consentiti dalle disposizioni in favore del personale;

- h) "assegno speciale", l'emolumento vitalizio spettante agli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 371 e successive modificazioni;
- i) "fondi previdenziali", dotati di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, ciascuna delle separate gestioni previdenziali di categoria di pertinenza delle preesistenti casse militari accorpate;
- l) "cap.", capitolo;
- m) "para.", paragrafo;
- n) "let.", lettera.

CAPO II

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DELLA CASSA

5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 5.1 Il consiglio è l'organo di vertice della cassa, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, let. i), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
- 5.2 Il consiglio opera presso l'ufficio di gestione che ha sede in Roma. Il presidente, in relazione a particolari esigenze di servizio, può individuare eccezionalmente altra struttura della stessa sede, d'intesa con i competenti organi del Ministero della difesa, che di volta in volta possono rendere disponibili idonei locali.
- 5.3 Il consiglio si riunisce di massima mensilmente e comunque almeno una volta a trimestre, nonché, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo ritiene necessario oppure lo richiedono quattro consiglieri o due membri del collegio. Gli avvisi di convocazione sono portati a conoscenza dei partecipanti entro l'ottavo giorno precedente la riunione. Alle riunioni partecipa con funzioni di segretario il responsabile dell'ufficio di gestione, ovvero un suo delegato. Gli avvisi di convocazione del consiglio sono portati a conoscenza del collegio, i cui membri possono assistere alle relative attività. Il presidente della cassa può chiedere l'assistenza di membri del collegio per i lavori del consiglio. La partecipazione al consiglio del responsabile dell'ufficio di gestione o di un suo delegato e dei membri del collegio non conferisce, ai medesimi, diritto di voto.
- 5.4 Nell'ambito dei poteri istituzionali di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico, compete al consiglio:

- a) amministrare il patrimonio di ciascun fondo previdenziale, disponendo per l'erogazione dei trattamenti previdenziali, a norma dell'articolo 1 del regolamento, nonché per gli investimenti delle risorse disponibili nei modi e limiti prescritti o autorizzati;
- b) adottare i bilanci preventivi o le relative variazioni e i conti consuntivi dei singoli fondi previdenziali, da sottoporre all'approvazione del Ministro della difesa, previo parere del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ogni elaborato contabile, anche sinottico, idoneo a rilevare il quadro di situazione complessiva della gestione dei fondi;
- c) provvedere alla compravendita di titoli del debito pubblico o di altri strumenti finanziari consentiti o autorizzati, per la parte eccedente le somme occorrenti per l'erogazione dei trattamenti previdenziali;
- d) adottare, previa autorizzazione del Ministro della difesa, forme d'investimento patrimoniale alternative a quelle di cui alla let. c), operando finanziariamente comunque con sistemi creditizi a capitale garantito;
- e) avanzare al Ministro della difesa, per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa eventuali proposte di modifica delle vigenti disposizioni concernenti istituzione e disciplina dei fondi previdenziali, ritenute necessarie soprattutto in relazione all'andamento dei bilanci e alla previsione degli oneri futuri, da avviare al concerto interministeriale;
- f) effettuare con periodicità almeno triennale la verifica tecnico-attuariale della gestione dei fondi previdenziali, proiettando gli elementi attivi (contributi e redditi patrimoniali) e passivi (prestazioni) riferiti a un arco temporale non inferiore a trenta anni, sulla scorta di ipotesi evolutive del numero degli iscritti e della situazione economico-finanziaria;
- g) proporre al Ministro della difesa, tramite il Capo di stato maggiore della difesa ogni misura ritenuta idonea a conseguire obiettivi di economicità ed equilibrio patrimoniale stabili dei fondi previdenziali, nonché eventuali modalità o tempi per l'erogazione dei trattamenti previdenziali, ove consentito e nei limiti stabiliti dalle disposizioni, tenuto conto della verifica di cui alla let. f);
- h) proporre al Ministro della difesa tramite il Capo di stato maggiore della difesa, contestualmente alla presentazione del bilancio di cui al para 5.5, let. a), e, comunque, entro il mese di ottobre di ciascun anno, la fissazione dei tempi per l'erogazione dell'indennità supplementare e la misura dell'assegno speciale, dovuti agli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri. A tal fine, i relativi decreti, adottati dal Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono corredati di apposita

relazione che evidenzia anche il sussistere di eventuali implicazioni di finanza pubblica.

5.5 Il consiglio presenta annualmente per l'approvazione del Ministro della difesa, per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, che redige una relazione sui risultati dei riscontri amministrativo-contabili:

a) entro il mese di ottobre, i bilanci di previsione delle entrate e delle uscite relative all'anno successivo;

b) entro il mese di aprile, i conti consuntivi delle entrate e delle uscite relative all'anno precedente.

Si osservano le modalità di cui al para. 5.4, let. b).

5.6 Il tasso d'interesse sui prestiti di denaro concessi agli iscritti, quando consentiti, è stabilito, sulla base dell'andamento della gestione finanziaria dei competenti fondi previdenziali della cassa, in misura pari al rendimento lordo dei buoni pluriennali del tesoro (BPT), emessi nel mese antecedente a quello della domanda di ciascun prestito e aventi pari durata di quest'ultimo, incrementato fino ad un massimo di cinque punti percentuali del relativo valore.

5.7 In conformità all'articolo 7, comma 1, del regolamento, il consiglio adotta procedure gestionali secondo i principi e i criteri contabili, in quanto applicabili, recati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modificazioni, e le integra o completa all'occorrenza in ragione delle specifiche esigenze organizzative e funzionali della cassa, con norme di contabilità deliberate ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, dello stesso decreto, anche al fine di prevedere l'eventuale iscrizione di fondi di riserva nei bilanci di previsione. Sono fatte salve eventuali forme di armonizzazione delle regole di contabilità ai principi comuni alle amministrazioni pubbliche, in applicazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5.8 Le delibere del consiglio riguardanti gli atti di straordinaria amministrazione, quali la compravendita di beni immobili, nonché le proposte di cui al para. 5.4, let. d), e), g) e h), sono adottate a sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento e con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

5.9 Le delibere del consiglio concernenti gli atti a carattere generale di indirizzo, pianificazione, programmazione, amministrazione e gestione patrimoniale, nonché i bilanci di previsione e i conti consuntivi sono esposti, per un periodo non inferiore a trenta giorni, in apposito albo accessibile al pubblico presso l'ufficio di gestione. Le delibere sono altresì:

- a) inoltrate al Capo di stato maggiore della difesa e al Capo di Gabinetto del Ministro della difesa;
- b) pubblicate sul sito *internet* dello Stato maggiore della difesa.

6. PRESIDENTE

6.1 Il Presidente segue l'attuazione delle deliberazioni del consiglio da parte dell'ufficio di gestione, avvalendosi di eventuali consiglieri delegati a norma dell'articolo 5, comma 5, del regolamento, e ne riferisce al consiglio. Egli controfirma gli atti e le scritture contabili di cui al para. 8.3

7. COLLEGIO DEI REVISORI

7.1 Il collegio esercita il controllo amministrativo e contabile sulle attività finanziarie, economiche e patrimoniali di pertinenza di ciascun fondo previdenziale. Esprime pareri sull'andamento delle relative gestioni e sugli interventi ritenuti necessari o utili.

7.2 Il collegio opera presso la sede dell'ufficio di gestione e si riunisce, di massima, ogni due mesi e comunque almeno una volta a trimestre, nonché ogni qualvolta il suo presidente lo ritiene opportuno oppure lo richiedono due membri.

7.3 Compete al collegio, in particolare:

- a) assicurare il riscontro mensile delle scritture contabili con le effettive disponibilità finanziarie dei fondi previdenziali, dandone informazione al consiglio;
- b) eseguire frequenti ricognizioni e riscontri contabili dei valori, titoli e beni mobili o immobili facenti parte del patrimonio di ciascun fondo previdenziale, nonché verifiche sull'esercizio delle forme di attività creditizie;
- c) verificare l'osservanza delle disposizioni contenute nelle fonti giuridiche richiamate nelle presenti istruzioni e nel regolamento, nonché di ogni altro provvedimento legislativo e regolamentare riguardante le attività espletate;
- d) revisionare i bilanci e i relativi documenti a corredo, nonché redigere la conseguente relazione;
- e) assistere obbligatoriamente alle riunioni del consiglio;
- f) comunicare, per il relativo inserimento nei verbali del consiglio, i rilievi sulle gestioni amministrative e contabili mossi in sede di verifica;

g) fornire immediata informazione agli uffici del Ministero della difesa investiti di compiti di vigilanza, a norma dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del regolamento, in caso di gravi anomalie gestionali riscontrate in sede di controllo, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.

7.4 Le delibere del collegio sono esposte nell'albo di cui al para. 5.9, secondo le modalità ivi indicate. Le delibere e le relazioni di controllo sono inoltrate a cura dell'ufficio di gestione al Capo di stato maggiore della difesa, per i profili di competenza, e al Capo di Gabinetto del Ministro della difesa, per conoscenza.

8. UFFICIO DI GESTIONE

8.1 L'ufficio di gestione è struttura dell'Amministrazione della difesa, esterna alla cassa, deputata allo svolgimento dei compiti gestionali, di supporto e per il funzionamento della cassa e dei fondi previdenziali, in regime di avvalimento. A tal fine, sono utilizzate le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero della difesa, già adibite a compiti di gestione esecutiva per il funzionamento delle singole casse militari, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento, secondo modalità e competenze di spesa definite in relazione alla collocazione ordinamentale dell'ufficio di gestione.

8.2 Al fine di assicurare obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, sono adottate modalità operative coordinate tra i presidenti degli organi della cassa o loro delegati e i responsabili gerarchici dell'ufficio di gestione, tese al regolare svolgimento delle rispettive competenze, secondo criteri e modalità idonei ad assicurare sia il principio dell'unicità della linea gerarchica nell'ambito dell'ufficio di gestione e della struttura in cui esso si colloca, sia il collegamento funzionale tra la cassa e l'ufficio medesimo, nonché il conferimento di incarichi o funzioni gestionali rispondenti al principio di distinzione e separazione rispetto ai compiti decisionali e di indirizzo, direttivi e di riscontro, risalenti alla responsabilità degli organi della cassa.

8.3 Il capo dell'ufficio di gestione, in quanto responsabile degli atti di attuazione gestionale degli indirizzi e delle deliberazioni del consiglio, cura l'esecuzione delle operazioni amministrativo-contabili, patrimoniali, economiche e finanziarie della cassa e sottoscrive i relativi atti e le scritture contabili. Egli è soggetto a controllo gerarchico.

8.4 Nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento, l'ufficio di gestione cura la tenuta di un'anagrafe del personale iscritto ai fondi previdenziali e l'elaborazione delle relative situazioni statistiche individuali e di categoria, nonché la raccolta di dati utili a fini attuariali, sia con riguardo alle

attività previdenziali direttamente interessanti gli iscritti, in termini di contribuzioni ed erogazioni, sia con riferimento all'andamento delle disponibilità dei fondi previdenziali per far fronte ai compiti istituzionali, sotto i profili economici, patrimoniali e finanziari.

- 8.5 Agli effetti dei compiti di vigilanza e di alta amministrazione del vertice politico del Ministero della difesa, l'ufficio di gestione fornisce direttamente situazioni, dati ed elaborazioni chiesti dagli uffici dell'Amministrazione, anche ai fini di eventuali provvedimenti normativi, e cura gli adempimenti di cui al para. 10.3.

CAPO III

CARICHE, VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI

9. DESIGNAZIONE ALLE CARICHE O FUNZIONI

- 9.1 L'impiego del personale nell'ufficio di gestione è approvato dal Capo di stato maggiore della difesa, su designazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Segretario generale della difesa.
- 9.2 Il personale militare, espressione nel consiglio delle singole categorie di personale di Forza armata, è tratto dai quadri degli ufficiali o dei sottufficiali in servizio permanente, tenuto anche conto di eventuali indicazioni degli organismi rappresentativi del personale stesso.
- 9.3 La carica di membro militare del collegio è incompatibile con quella ricoperta nel consiglio da diretto superiore gerarchico per fatto di servizio primario, svolto in ambito Ministero della difesa ai sensi del para. 1.3.
- 9.4 Il membro del consiglio rappresentante dei titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo, è segnalato direttamente al Ministro della difesa dal Consiglio nazionale delle associazioni d'arma (ASSOARMA), su proposta delle associazioni di categoria.

10. VIGILANZA

- 10.1 Agli effetti dell'articolo 2, comma 1, del regolamento, lo Stato maggiore della difesa, avvalendosi per i profili tecnico-amministrativi anche delle competenti strutture dell'Amministrazione, esegue il riscontro dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi relativi alle attività della cassa, da sottoporre all'approvazione del Ministro della difesa, nonché ogni utile verifica di natura tecnico-contabile, a valere anche ai fini attuariali.

- 10.2 Al fine di mantenere efficace l'attività di vigilanza, il Capo di stato maggiore della difesa propone al Ministro della difesa ogni misura o iniziativa ritenuta utile allo scopo.
- 10.3 In sede d'invio alla Corte conti degli atti previsti dall'articolo 4 e seguenti della legge 21 marzo 1958, n. 259, sono fornite indicazioni sull'approvazione di cui al para. 5.4, let. b). La segnalazione è altresì estesa per conoscenza al Ministro della difesa.
- 10.4 Restano comunque ferme le vigenti attribuzioni in materia di vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. DISPOSIZIONE FINALE

- 11.1 Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti istruzioni, gli organi della cassa ispirano e conformano la propria attività, comunque, alle disposizioni di cui al cap. 2 e al regolamento, nonché ai principi generali di contabilità pubblica.